

NORMATIVE

Il responsabile tecnico di Aldo Cocolo

La figura del Responsabile Tecnico è stata introdotta dalle disposizioni del **D.M. 324 del 21 giugno 1991** ed è ritenuta necessaria per attribuire, ad un soggetto esperto e qualificato, il controllo delle procedure, delle operazioni e degli strumenti di lavoro adottati dalle imprese nelle attività lavorative connesse alla gestione dei rifiuti. Egli è quindi considerato responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto, della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati. Si tratta di un incarico specifico e di responsabilità da affidare, se non al titolare dell'impresa, ad un suo dipendente oppure ad un consulente esterno. L'autonomia operativa attribuita al R.T. gli consente di vigilare sulle attività di natura tecnica connesse alla gestione dei rifiuti, sui relativi documenti, sullo stato di conservazione dei mezzi di lavoro, sul tipo di lavoro di volta in volta assunto dall'imprenditore. Qualora egli dovesse individuare anomalie o situazioni divergenti da quanto previsto dalle prescrizioni per l'iscrizione all'Albo, egli deve segnalarle immediatamente al rappresentante legale dell'impresa ed alla segreteria della sezione dell'Albo gestori Rifiuti di competenza.

Data l'importanza di questa figura e la relativa responsabilità, il citato **D.M. 324** prevedeva che l'assunzione e l'esplicita accettazione dell'incarico fosse attestata tramite la compilazione e la sottoscrizione autenticata da parte dell'interessato, del così detto intercalare RT. Si tratta di uno stampato approvato dal Comitato Nazionale dell'Albo, facente parte degli allegati alla domanda di iscrizione all'Albo. Nel caso in cui il Responsabile Tecnico sia un dipendente dell'impresa, è possibile immaginare una certa ritrosia nel denunciare all'Albo inadempienze, irregolarità o colpe del datore di lavoro, trovandosi in posizione "debole". È però il caso di ricordare ad entrambe le parti in causa, che l'uno deve fare il suo dovere per prevenire gravi danni ed incidenti, l'altro è bene si astenga dall'adottare qualsiasi provvedimento "punitivo", perché sicuramente impugnabile secondo quanto previsto dal Diritto del Lavoro. Il **D.M. 324** prevedeva che l'incarico di responsabile tecnico potesse essere assunto solo da diplomati con due o più anni di esperienza nel settore specifico, oppure da laureati e non erano previsti specifici corsi di formazione professionale. In relazione alle dimensioni operative dell'impresa ed alla quantità dei rifiuti trattati e/o trasportati, gli anni di esperienza nel settore specifico di attività crescevano proporzionalmente.

Oggi però, noi dobbiamo fare riferimento al **D.M. 28 aprile 1998 n° 406**, che abroga e sostituisce il **D.M. 324**, confermandone l'intelaiatura ma introducendo importanti modifiche ed integrazioni per meglio adattare la disciplina alla realtà. Resta confermata l'importanza del Responsabile Tecnico i cui requisiti minimi, in funzione del tipo e della consistenza dell'attività svolta dall'impresa, sono riportati nella **tabella "A" allegata**.

La grande novità introdotta dal **D.M. 406** è l'istituzione dei corsi di formazione per Responsabile Tecnico, inoltre il periodo minimo di esperienza nel settore per i diplomati viene ridotto ad 1 anno. Il concetto di esperienza viene rivisto e ridefinito: prima si riteneva acquisita avendo svolto incarichi di direzione tecnica in imprese per la gestione dei rifiuti o ruoli equipollenti (lasciando ampi margini di discrezionalità), ora invece l'esperienza viene riconosciuta a chi ha seguito in via continuativa le attività oggetto dell'iscrizione all'Albo. In questo modo si è data più certezza all'esperienza ed è stato valorizzato molto il Titolare dell'impresa, che è il soggetto che ha la maggiore esperienza.

È bene, dunque, che il Titolare di impresa assuma l'incarico di Responsabile Tecnico, dopo aver partecipato a specifici corsi di formazione se non in possesso di diploma o laurea. Si è talvolta ritenuto che nei casi meno importanti si potesse affidare l'incarico di Responsabile Tecnico a laureati in qualsiasi disciplina privi di esperienze specifiche, magari al commercialista, o a dottori in lettere e filosofia. Ovviamente tale interpretazione non è né logica né accettabile. L'**articolo 11 del D.M. 28 aprile 1998 n° 406** stabilisce che l'idoneità tecnica per ricoprire l'incarico di R.T. debba essere dimostrata da "idoneo titolo di studio, dall'esperienza oppure conseguita tramite appositi corsi di formazione"; inoltre la delibera **16 luglio 1999 n° 003/CN/ALBO** nelle premesse ribadisce la necessità che la qualificazione del R.T. sia determinata in base al titolo di studio, all'esperienza professionale e/o alla partecipazione a corsi di formazione, ma sempre in relazione alle attività soggette ad iscrizione, perché l'obiettivo è di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente attraverso l'impegno di specifiche professionalità.

Concludiamo confermando che qualunque sia il titolo posseduto dal responsabile tecnico (laurea - diploma - corso di formazione) egli deve comunque avere la formazione e le competenze tali da essere impiegate subito ed efficacemente per la tutela dell'ambiente. Va quindi bene il corso di formazione specifica, va bene il diplomato con esperienza specifica, va bene il laureato con competenze tecniche immediatamente adattabili alle necessità. Non va bene un laureato che non sia in grado di fare scelte tecniche e privo di qualsiasi esperienza nel settore della gestione dei rifiuti.

Le norme attuali prevedono quanto segue:

Tutte le Aziende iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti devono aver nominato almeno un Responsabile Tecnico

Le imprese già iscritte all'Albo suddetto per le categorie 1, 4 e 5 devono provvedere alla nomina del R.T. al momento del rinnovo dell'iscrizione. Nel frattempo il titolare dell'impresa ricopre l'incarico di Responsabile Tecnico

Il rinnovo dell'iscrizione all'Albo deve essere fatto, con apposita domanda, sei mesi prima della scadenza dei cinque anni relativi alla precedente iscrizione

I cinque anni si contano dalla data di delibera di accettazione della fideiussione (o polizza fidejussoria) presentata per la prima iscrizione all'Albo

Le imprese che effettuano operazioni di recupero, quindi iscritte all'Albo ai sensi dei **commi 16 e 16 bis del Decreto Ronchi (5 febbraio 1997 no 22)**, devono nominare il Responsabile Tecnico entro il 15 gennaio 2001

Le imprese che presentano per la prima volta domanda d'iscrizione all'Albo devono contemporaneamente nominare il Responsabile Tecnico

I cinque anni si contano dalla data di delibera di accettazione della fideiussione (o polizza fidejussoria) presentata per la prima iscrizione all'Albo

Può ricoprire l'incarico di Responsabile Tecnico: un titolare dell'impresa o un suo dipendente o un consulente.

I soggetti titolari possono assumere l'incarico di Responsabile Tecnico contemporaneamente in più imprese, ma devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, insieme al legale rappresentante dell'impresa, che l'incarico assunto è compatibile con gli altri impegni professionali e attività lavorative. Il Responsabile Tecnico, per ricoprire l'incarico, deve dimostrare di aver partecipato (anche se privo di diploma o laurea) ad un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione, oppure di essere diplomato e di aver maturato congrua esperienza in attività per le quali è richiesta l'iscrizione, oppure di essere laureato ed in possesso di competenze tecniche adatte all'incarico

Soggetti o imprese che hanno l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

TABELLA SUDDIVISIONE IN CATEGORIE

Devono iscriversi all'Albo le imprese che esercitano le seguenti attività (corrispondenti alle categorie in cui l'Albo è suddiviso):

Categoria 1

- Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati. Questa categoria comprende anche: la raccolta differenziata di rifiuti urbani e la raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti; la raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (cosiddetta raccolta multimateriale di RSU);

l'attività di spazzamento meccanizzato, prima facente parte della categoria 2 e comprensiva anche dell'attività di spurgo di caditoie stradali; attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale;

raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi. Per tali attività sono previsti diversi requisiti minimi per l'iscrizione;

Categoria 2

- Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 22/97, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

Categoria 3

- Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 22/97, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

Categoria 4

- Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;

Categoria 5

- Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;

Categoria 6

- Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 22/97. La gestione di impianti fissi di titolarità di terzi è ulteriormente suddivisa in: • 6A gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti solidi urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato; • 6B gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; • 6C gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti; • 6D gestione di impianti di discarica per rifiuti solidi urbani tal quali o trattati; • 6E gestione di impianti di discarica di inerti; • 6F gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali non pericolosi; • 6G gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi; • 6H gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;

Categoria 7

- Gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui al D.Lgs. n. 22/97;

Categoria 8

- Intermediazione e commercio di rifiuti ;

Categoria 9

- Bonifica di siti;

Categoria 10

- Bonifica di siti e beni contenenti amianto.

TABELLA SUDDIVISIONE IN CLASSI DI POPOLAZIONE E TONNELLATE/ANNO DI RIFIUTI TRATTATI

A loro volta le categorie sono suddivise in classi a seconda delle quantità di popolazione servita o delle

tonnellate/anno di rifiuti trattati (precedentemente la suddivisione in classi era rapportata ai quantitativi di rifiuti trasportati giornalmente):

- classe a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
- classe b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
- classe c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
- classe d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
- classe e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
- classe f) inferiore a 5.000 abitanti.

Le Categorie da 2 a 8 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

- classe a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
- classe b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
- classe c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
- classe d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
- classe e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
- classe f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

Le Categorie 9 e 10 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

- classe a) oltre lire quindici miliardi;
- classe b) fino a lire quindici miliardi;
- classe c) fino a lire tre miliardi;
- classe d) fino a lire ottocento milioni;
- classe e) fino a lire cento milioni.